



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo.

AI SIG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Ufficio per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA

- Stato Maggiore della Difesa
- Stato Maggiore della Difesa - COI
- Stato Maggiore della Marina

ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

- Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo.

AI SIG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Ufficio per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA

- Stato Maggiore della Difesa
- Stato Maggiore della Difesa - COI
- Stato Maggiore della Marina

ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

- Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA
DI PREVENZIONE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SEDE

Oggetto: Decreto 7 novembre 2019, n. 139, recante il Regolamento per l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

~~~~~

*Seguito:*

- a) f. n. 557/PAS/000283/10089.D.GGV. (4) 1 del 08.01.19;
- b) f. n. 557/PAS/U/004769/12982(22)5 del 04.04.18 (non per tutti);
- c) f. n. 557/PAS/U/017649/10089.D.GGV.(4)1 del 28.10.13 (non per tutti);
- d) f. n. 557/PAS/U/017342/10089.D.GGV.(4)1 del 22.10.13 (non per tutti).

## 1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284, Serie generale, del 4 dicembre scorso, è stato pubblicato il D.M. 7 novembre 2019, n. 139, recante il regolamento che definisce le modalità di impiego delle guardie giurate per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che attraversano acque internazionali soggette al rischio di pirateria.

In tal modo, si è venuto a completare il quadro attuativo dell'art. 5 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che ha dischiuso agli operatori della sicurezza privata la possibilità di assicurare, in presenza di precisi requisiti e condizioni, prestazioni anche in questo particolare campo.

Come è noto, il cennato art. 5 era stato rimodellato dall'art. 15, comma 6-bis, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, con l'introduzione, tra l'altro, di una serie di mirati aggiornamenti riguardanti specificamente la disciplina delle attività "antipirateria" suscettibili di essere svolte dalle guardie giurate.

L'inserimento di queste modificazioni ha reso necessario aggiornare anche il regolamento di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, contenente le norme attuative del ripetuto art. 5 del decreto-legge del 2011, che è, pertanto, rimasto in vigore al fine di assicurare il necessario "ponte" verso il nuovo regime.

A tale logica hanno del resto ubbidito gli interventi del Legislatore - l'ultimo con l'art. 1, comma 1132, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - per effetto dei quali l'efficacia della disciplina transitoria della specifica formazione delle guardie giurate impiegate in tali attività è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il regolamento di cui al D.M. n. 139/2019 ha posto fine a questa fase interlocutoria, dettando un regime articolato e, per alcuni aspetti, significativamente innovativo delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi antipirateria da parte delle guardie giurate e degli obblighi e delle condizioni che devono essere osservati.

Il nuovo Decreto Ministeriale entrerà in vigore dopo l'ordinario periodo di *vacatio legis* e, pertanto, a decorrere dal 19 dicembre p.v.; dalla medesima data cessa di trovare applicazione, in quanto abrogato, il ricordato D.M. n. 266/2012.

Con questa prospettiva, al fine di agevolare l'applicazione della nuova normativa in termini uniformi sull'intero territorio nazionale, si è ritenuto opportuno rassegnare, con il presente atto di indirizzo, prime indicazioni di carattere interpretativo, con l'intesa che esse potranno essere successivamente integrate, anche per quanto concerne le modalità di svolgimento degli indispensabili controlli sulle modalità di esecuzione dei servizi in questione.

2. *Ambito di applicazione della disciplina recata dall'art. 5 del D.L. n. 107/2011 e dal D.M. n. 139/2019.*

a. Ciò posto, si ritiene preliminarmente utile soffermare l'attenzione sull'ambito oggettivo di applicazione della disciplina introdotta dall'art. 5 del D.L. n. 107/2011 e, adesso, declinata nel dettaglio dal D.M. n. 139/2019.

Dalla lettera del citato art. 5, comma 4, si evince innanzitutto come la norma si occupi di disciplinare l'impiego di personale giurato in servizi di vigilanza privata finalizzati al "contrasto" della pirateria in mare che, nel nostro ordinamento, è punita dagli artt. 1135 e 1136 del Codice della navigazione (c.n.).

In particolare, l'art. 1135 c.n. precisa che questa forma di criminalità marittima consiste nella depredazione di navi o di persone a bordo di esse, mentre il successivo art. 1136 sanziona le condotte di sospetta pirateria, sussistenti allorché una nave, abusivamente fornita di armi, naviga senza essere munita delle carte di bordo.

b. D'altra parte, il medesimo art. 5, comma 4, chiarisce come il ricorso alle guardie giurate in questo peculiare contesto si colloca nell'alveo delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e di iniziative europee di cui all'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008.

Alla luce di ciò, sembra logico concludere come, ai fini della definizione del "perimetro" di operatività dei servizi di vigilanza di cui all'art. 5 del D.L. n. 107/2011, assumano rilievo anche indicazioni provenienti dal diritto internazionale.

Il riferimento è all'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

La disposizione ricomprende, infatti, sotto la nozione di "pirateria", oltre alle condotte di depredazione, anche quelle di violenza, minaccia, detenzione, sequestro poste volontariamente in essere - in alto mare o in zone non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato - da privati, facenti parte dell'equipaggio di un natante nei confronti o ai danni di un altro mezzo navale o delle persone da esso trasportate, siano essi membri dell'equipaggio o



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

meno. Ciò al fine di impossessarsi del mezzo navale o di depredarne i beni trasportati ovvero di privare o di limitare la libertà dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio per scopi estorsivi, consistenti nel condizionare al pagamento di un riscatto il rilascio delle persone sequestrate oppure la restituzione al legittimo proprietario dello stesso mezzo navale e dei beni che si trovano a bordo.

- c. L'art. 5, comma 4, del D.L. n. 107/2011 circoscrive, inoltre, il contesto in cui è possibile impiegare le guardie giurate per l'espletamento dei servizi "anti-pirateria", attraverso due parametri.

**Il primo riguarda il naviglio, che può beneficiare dei predetti servizi, individuato dalla norma esclusivamente nelle navi mercantili battenti bandiera italiana, predisposte per la difesa da atti di pirateria e che sono autorizzate alla detenzione delle armi (art. 5, comma 5).**

Premesso che sulle predisposizioni "anti-pirateria" si dirà più diffusamente a breve, preme evidenziare come la previsione in discorso escluda che possa essere autorizzato l'impiego delle guardie giurate a bordo di navi battenti bandiera di altri Paesi, ancorché di proprietà italiana.

- d. **Il secondo parametro è di natura "geografica" e prevede che i servizi "anti-pirateria" possono essere espletati solo allorquando le navi mercantili battenti bandiera italiana attraversino acque internazionali soggette a rischio di pirateria.**

L'art. 5, comma 4, del D.L. n. 107/2011 appresta un meccanismo che consente di individuare con certezza questo elemento.

Viene, infatti, previsto che le acque internazionali esposte al rischio di pirateria sono quelle individuate da un apposito decreto adottato dal Ministro della Difesa, sentiti i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

Attualmente, l'individuazione delle predette aree marittime è recata dal Decreto del Ministro della Difesa 24 settembre 2015, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio.

Resta, pertanto, vietato lo svolgimento dei servizi "anti-pirateria" in acque territoriali (italiane o di altri Paesi) o in acque internazionali non ricomprese tra quelle indicate dal cennato decreto ministeriale.

- e. Merita, inoltre, attenzione la previsione, pure racchiusa nel cennato comma 4, secondo cui l'impiego delle guardie giurate nei servizi "anti-pirateria" è consentito solo nei limiti stabiliti dai successivi commi dal 5 al 5-ter e, quindi anche dal D.M. n.139/2019 che ne detta le norme attuative.

Al netto di quanto si dirà nel merito di tali disposizioni, va qui anticipato come esse non prevedono la traslazione di specifici poteri pubblici in favore delle guardie giurate o degli operatori economici (armatori ovvero istituti di vigilanza privata) che li impiegano per l'espletamento delle prestazioni in parola.

Trovano, dunque, applicazione anche in questo contesto i principi generali fissati dal T.U. delle Leggi di P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635),



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

secondo cui i servizi di vigilanza privata sono finalizzati unicamente alla tutela dell'integrità dei beni del committente e il personale giurato ricopre la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Da tali considerazioni discende che i servizi "anti-pirateria" espletabili dalle guardie giurate non si estendono a quelle attività di contrasto e repressione della pirateria marittima e delle altre forme di *armed robbery* contro il naviglio che gli articoli dal 102 al 111 della Convenzione di Montego Bay e le risoluzioni dell'ONU intervenute in materia demandano agli Stati.

### 3. *Caratteristiche delle navi destinatarie dei servizi "anti-pirateria".*

a. Come si è anticipato nel precedente paragrafo 2, punto c., lo svolgimento dei servizi di vigilanza in questione è consentito solo nelle navi mercantili battenti bandiera italiana, che riuniscono le caratteristiche indicate, in termini generali, dall'art. 5, comma 5, del D.L. n. 107/2011 e declinate nel dettaglio dagli artt. 3 e 13, comma 1, del D.M. n. 139/2019.

Si tratta di una disciplina che, salvi alcuni arricchimenti, conferma quella tratteggiata dal previgente art. 4 del D.M. n. 266/2012.

b. In sintesi, l'art. 3 del D.M. n. 139/2019 stabilisce che l'impiego delle guardie giurate è ammesso unicamente a bordo del naviglio che:

1) sia predisposto per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie di misure, ricomprese nelle "*best management practices*" di auto-protezione delle navi definite dall'IMO;

2) sia conforme ai requisiti previsti dalle disposizioni del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in materia di sicurezza della navigazione (*safety*) e sicurezza marittima (*maritime security*);

3) sia predisposto per la custodia delle armi e delle munizioni secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2019.

c. Alla luce del rinvio al cennato art. 13, comma 1, la nave può considerarsi predisposta per la custodia delle armi e delle munizioni, allorché essa sia dotata di contenitori metallici corazzati, muniti di serratura "a cassaforte" (cioè con serratura a chiave e combinazione), distinti per le armi e per le munizioni.

Tali contenitori devono essere posizionati nei locali del naviglio individuati dall'art. 4 del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che si unisce in copia per un pronto riferimento.

L'art. 4 del cennato decreto dirigenziale, alla cui lettura si fa rinvio per maggiori dettagli, chiarisce, tra l'altro, che tali locali devono essere classificati almeno per la classe 1.4S "Esplosivi", di cui al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, adottato dall'IMO, con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965.

Si evidenzia che l'art. 13, comma 1, del D.M. n. 139/2019 opera un rinvio di natura mobile al cennato decreto dirigenziale n. 307 del 2015.

Pertanto, le eventuali modifiche del ripetuto decreto dirigenziale che dovessero intervenire in futuro verranno automaticamente ad integrare ed aggiornare anche la disciplina di questo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

specifico aspetto relativo alla regolamentazione della custodia delle armi e delle munizioni nei servizi di vigilanza privata "anti-pirateria".

4. *I requisiti richiesti per l'impiego di guardie giurate nei servizi "anti-pirateria".*

- a. L'art. 5, comma 4, del D.L. n. 107/2011 stabilisce che i servizi "anti-pirateria" possono essere espletati da guardie giurate "autorizzate ai sensi degli artt. 133 e 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ...".

Analogamente a quanto previsto dal previgente D.M. n. 266/2012, il senso della cennata disposizione di rango primario ritrova il proprio definitivo chiarimento nell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 139/2019.

La norma conferma, infatti, che i servizi in argomento possono essere svolti esclusivamente da guardie giurate che operano alle dipendenze di armatori, cioè dei soggetti che assumono l'esercizio di una nave (art. 265 c.n.), ovvero di istituti di vigilanza privata abilitati a mente dell'art. 134 TULPS.

- b. L'art. 5, comma 1, del D.M. n. 139/2019 ribadisce che l'armatore può impiegare le guardie giurate ai sensi dell'art. 133 TULPS e, quindi, con le facoltà ed i limiti stabiliti da quest'ultima disposizione.

Non diversamente da quanto accade per i proprietari, gli armatori potranno fare ricorso alle prestazioni di personale giurato da essi dipendente sia *uti singuli*, sia associandosi tra loro ai sensi dell'art. 133, secondo comma, TULPS e delle connesse norme regolamentari.

Tali forme associative potranno, pertanto, assumere anche la veste dei consorzi previsti dall'art. 2602 c.c..

E' evidente che, nell'una o nell'altra ipotesi, l'armatore (da intendersi anche come società di armamento ex art. 278 c.n.) o gli armatori associati potranno impiegare le guardie giurate unicamente a bordo del naviglio di cui organizzano l'esercizio.

In nessun caso, tali prestazioni potranno essere offerte o espletate in favore di armatori terzi. Difatti, l'offerta a terzi dei servizi di protezione del naviglio è riservata agli istituti di vigilanza privata debitamente autorizzati, per cui essa, quando è effettuata da soggetti privi del necessario titolo di polizia previsto dall'art. 134 TULPS, concretizza un abusivo esercizio della vigilanza privata, sanzionato penalmente a mente dell'art. 140 dello stesso Testo Unico.

- c. Salvo quanto si dirà nel prosieguo relativamente ai titoli abilitativi necessari per l'espletamento dei servizi in parola, il D.M. n.139/2019 non ha modificato i requisiti organizzativi e tecnici che devono essere posseduti dagli istituti di vigilanza privata per svolgere le prestazioni di vigilanza "anti-pirateria".

Deve, pertanto, confermarsi l'attualità delle condizioni formulate con l'atto di indirizzo del 22 ottobre 2013, meglio specificato a seguito *sub d*).

Con tale atto è stato precisato che gli istituti di vigilanza devono essere preventivamente autorizzati dal Prefetto, a norma dell'art. 134 TULPS, allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In particolare, nel provvedimento abilitativo dovrà essere specificato che l'operatore economico è abilitato ad espletare i servizi di "protezione anti-pirateria" regolati dall'art. 5 del ripetuto D.L. n. 107/2011.

- d. Sempre in tema di rilascio della licenza in questione, devono essere confermati gli orientamenti che traggono spunto dalla considerazione che i servizi in questione, essendo svolti a bordo del naviglio mercantile in navigazione nelle acque internazionali, sono privi di una caratterizzazione territoriale.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della cauzione, della copertura assicurativa, delle dotazioni tecnologiche, della struttura organizzativa, nonché della tipologia di centrale operativa, si dovrà fare riferimento all'ambito territoriale nel quale è posta la sede dell'istituto.

- e. Inoltre, va anche ribadita l'indicazione secondo cui, per quel che concerne i requisiti tecnici della centrale operativa dell'istituto, dovrà essere privilegiata la disponibilità di tecnologie che consentono la comunicazione con le guardie giurate anche a grandi distanze dalla sede dell'istituto stesso ed in condizioni ambientali particolari.

Si richiamano a tal proposito le previsioni di cui all'Allegato A, punto 4.1.10, del citato D.M. n. 269/2010.

- f. Gli istituti di vigilanza stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, che intendono svolgere in forma **occasionale** i servizi in questione a bordo di nave battente bandiera italiana, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 134-*bis* TULPS, con le procedure ed alle condizioni stabilite dall'art. 260-*bis* del R.D. n. 635/1940.

5. *I requisiti richiesti alle guardie giurate per l'espletamento dei servizi "anti-pirateria".*

- a. Uno dei profili di maggiore novità introdotti dal D.M. n.139/2019 riguarda la disciplina degli specifici requisiti professionali e di formazione che devono essere posseduti dalle guardie giurate, in aggiunta a quelli di ordine morale.

L'art. 4 del D.M. n.139/2019 detta una disciplina organica e definitiva della materia, stabilendo che il personale in questione deve:

- 1) essere titolare della licenza che consente, a norma dell'art. 42 TULPS, il porto di arma lunga per difesa personale;
- 2) aver frequentato e superato i corsi di formazione professionale disciplinati dall'art. 6 del D.M. 15 settembre 2009, n. 154 e apprestati, direttamente o attraverso organizzazioni esterne, dai soggetti che sono autorizzati ad impiegare le guardie giurate per i servizi in questione.

Come è noto, i programmi di questi corsi sono stabiliti con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015, i cui contenuti potranno essere integrati alla luce di eventuali esigenze addestrative che dovessero scaturire dal confronto con i diversi *stakeholder* interessati.

- b. La previsione che richiede la frequenza dei predetti corsi (art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 139/2019) entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020, giusta quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del citato decreto ministeriale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Fino al 31 dicembre di quest'anno, troverà applicazione la previsione dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 107/2011 che consente l'impiego nelle attività in argomento anche delle guardie giurate che non abbiano frequentato le menzionate iniziative addestrative, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.

Si ricorda che, per azionare tale clausola, deve essere prodotta al Prefetto apposita certificazione rilasciata dai competenti Organi del Ministero della Difesa che attestino questa particolare condizione.

- c. Inoltre, fino al 31 dicembre di quest'anno, le guardie giurate, che sono state impiegate in servizi "anti-pirateria" a bordo di navi mercantili per un periodo non inferiore a novanta giorni nell'ultimo triennio, sono esentate dal frequentare i predetti corsi ed ammesse a sostenere direttamente l'esame innanzi alle competenti Commissioni, nominate dal Prefetto ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 154/2009 (art. 14, comma 2, D.M. n. 139/2019).

La sussistenza di questa condizione è attestata dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza privata con una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si evidenzia che, ai fini del possesso del requisito in questione, non è necessario che la guardia giurata abbia svolto servizi "anti-pirateria" per un periodo di 90 giorni continuativi e senza soluzioni di continuità.

Il cennato art. 14, comma 2, stabilisce che i 90 giorni di servizio "anti-pirateria" costituiscono un periodo "cumulativo".

Con ciò la norma intende affermare che la soglia dei 90 giorni può essere raggiunta anche sommando tra loro periodi di espletamento dell'attività in parola di durata più breve.

- d. Come è evidente, la disciplina recata sotto questo profilo dal D.M. n.139/2019 conferma l'importante ruolo delle Commissioni di esame deputate a verificare il possesso da parte delle guardie giurate dei requisiti formativi richiesti per l'espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

Si richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità, già partecipata con l'atto di indirizzo del 4 aprile 2018, meglio specificato a seguito *sub b)*, che le Commissioni in questione continuino ad operare presso le Prefetture, tenendo sessioni di esame a cadenze temporali regolari.

6. *Indicazioni circa il procedimento di approvazione della nomina a guardia giurata per l'espletamento dei servizi "anti-pirateria".*

- a. Giova ricordare che, a parte quanto si è appena detto in tema di requisiti di formazione, il sistema delineato dal D.L. n. 107/2011 e dal D.M. n.139/2019 non prevede alcun regime derogatorio quanto al procedimento di approvazione della nomina a guardia giurata da adibire ai servizi di vigilanza "anti-pirateria".

Anche in questo contesto, andranno osservate le procedure stabilite non solo dall'art. 138 TULPS, ma anche dalle connesse norme regolamentari rinvenibili negli articoli dal 249 al 256-*bis* del R.D. n. 635/1940.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- b. Naturalmente, l'applicazione di tali disposizioni deve essere declinata in termini commisurati alle specificità che connotano i predetti servizi.  
In tal senso, si evidenzia che gli armatori, nella dichiarazione resa al Prefetto ai sensi dell'art. 249, primo comma, del R.D. n. 635/1940, dovranno indicare le navi a bordo delle quali intendono impiegare il dipendente in favore del quale richiedono l'approvazione della nomina a guardia giurata.  
Tale indicazione dovrà contenere, ovviamente, anche una dichiarazione, con la quale l'armatore attesta, ai sensi del citato art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che le navi in parola sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 3 e 13, comma 1, del D.M. n. 139/2019.
- c. Quanto ai contenuti del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata, si conferma l'attualità delle indicazioni formulate con l'atto di indirizzo del 22 ottobre 2013, indicato *sub d)*, secondo cui il provvedimento in questione deve recare l'esplicita menzione che il "guardiano" è autorizzato ad espletare i servizi "anti-pirateria".  
A tale scopo, nel decreto potrà essere apposta l'espressione secondo cui il titolare è "autorizzato a svolgere i servizi di protezione del naviglio mercantile ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 107/2011" o un'altra di equivalente tenore.

## 7. Le modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza "anti-pirateria".

- a. In attuazione dei criteri direttivi recati dall'art. 5, comma 5-ter, del D.L. n. 107/2011, il D.M. n. 139/2019 si occupa di delineare le modalità, con le quali le guardie giurate devono espletare i servizi "anti-pirateria".  
Ripetendo lo schema prefigurato dal previgente D.M. n. 266/2012, l'art. 6 del D.M. n. 139/2019 rimette la concreta definizione delle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza privata ai regolamenti di servizio, predisposti dal titolare dell'istituto di vigilanza o dall'armatore ed approvati dal Questore a mente degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. La disposizione indica anche *gli standard* cui devono uniformarsi i medesimi regolamenti.
- b. Più in dettaglio, l'art. 6 stabilisce che i predetti regolamenti devono essere redatti in termini coerenti con le previsioni recate dall'Allegato D del D.M. n. 269/2010.  
Oltre a ciò, i disciplinari in argomento devono comunque regolare i profili riportati nella seguente Tabella n. 1, nella quale sono riassunti i parametri cui devono uniformarsi le previsioni racchiuse nei medesimi disciplinari (art. 6, comma 2, del D.M. n.139/2019).

### Tabella n. 1

*Quadro sinottico degli aspetti che devono essere obbligatoriamente disciplinati dai regolamenti di servizio*

| Aspetto da regolamentare                            | Parametri cui devono attenersi i regolamenti di servizio                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Numero guardie giurate impiegate a bordo delle navi | ⇒ Il numero delle guardie giurate deve essere sempre adeguato in rapporto |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <p>alle esigenze di difesa, alla tipologia della nave, alle merci e ai valori trasportati, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di auto protezione attivati a bordo ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 107/2011;</p> <p>⇒ Il numero delle guardie giurate impiegate a bordo deve essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro e non può comunque essere inferiore a tre operatori;</p>                             |
| <p><b>Individuazione del responsabile di ogni nucleo delle guardie giurate impiegate a bordo della nave</b></p> | <p>⇒ Deve essere previsto per ogni nucleo un proprio responsabile;</p> <p>⇒ Il responsabile del nucleo (team leader) deve essere individuato nella guardia giurata con maggiore esperienza;</p> <p>⇒ Il team leader ha la responsabilità dell'organizzazione operativa del nucleo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave;</p> <p>⇒ Il team leader si deve sempre rapportare al Comandante della nave.</p> |
| <p><b>Procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate</b></p>                       | <p>⇒ Relativamente alle procedure tecnico-amministrative, il regolamento di servizio deve contenere un rinvio alle indicazioni recate dal decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Obblighi di comunicazione al Questore che ha approvato il regolamento</b></p>                             | <p>⇒ Nel caso in cui le guardie giurate siano imbarcate direttamente nei porti di Stati confinanti con le aree a rischio di pirateria, il titolare dell'istituto di vigilanza ovvero l'armatore da cui dipendono le medesime guardie comunicano al Questore competente all'approvazione del regolamento di servizio i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ le generalità delle guardie giurate imbarcate;</li> </ul>                                      |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

|                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>la nave sulla quale operano;</i></li> <li>❖ <i>la durata del servizio;</i></li> <li>❖ <i>i porti di imbarco o sbarco.</i></li> </ul> |
| <b>Uso delle armi</b> | ⇒ <i>Il regolamento deve ribadire che l'uso delle armi è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.</i>                                   |

c. Oltre a ciò, si conferma l'opportunità – già evidenziata con il ricordato atto di indirizzo del 22 ottobre 2013 indicato *sub d)* – che i regolamenti di servizio contengano un esplicito richiamo al decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera n. 349 del 3 aprile 2013, relativamente alle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (*safety*) e sicurezza marittima (*maritime security*), in relazione alle misure anti-pirateria.

d. Si aggiunge che, in questa prima fase di applicazione del D.M. n. 139/2019, occorrerà fare riferimento alle indicazioni riportate nel documento diramato in allegato all'atto di indirizzo del 28 ottobre 2013, in quanto compatibile con le previsioni recate dalla normativa di nuovo conio.

Questo Dipartimento provvederà comunque ad aggiornare in tempi brevi il citato documento, avviando a tal fine le opportune interlocuzioni con gli altri *stakeholder* interessati.

e. L'art. 6, comma 1, del D.M. n. 139/2019 conferma, inoltre, i criteri cui occorre fare riferimento per l'individuazione del Questore competente all'approvazione del regolamento di servizio.

La norma precisa, infatti, che il disciplinare è approvato:

- 1) per gli istituti di vigilanza, dal Questore della Provincia dove gli stessi istituti hanno la propria sede;
- 2) per le guardie giurate dipendenti dagli armatori, dal Questore della Provincia in cui la società di armamento ha la propria sede.

## 8. Armamento utilizzabile dalle guardie giurate.

a. Come è noto, l'art. 5, comma 5-*bis*, del D.L. n. 107/2011 detta i lineamenti generali del regime delle armi che possono essere impiegate nei servizi "anti-pirateria" e del relativo regime autorizzatorio.

Si tratta di una disciplina di principio, i cui punti cardine possono essere riassunti come segue:

- 1) nei servizi antipirateria possono essere impiegate sia armi comuni da sparo, sia le armi a funzionamento automatico in dotazione alle navi, appositamente attrezzate per la custodia, che sono detenute dagli armatori previo conseguimento delle autorizzazioni previste dagli artt. 28 e 31 TULPS;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- 2) la possibilità per gli armatori di conseguire per le finalità in discorso il titolo di polizia ex art. 28 TULPS implica che tali operatori economici possono acquistare e detenere le armi prese in considerazione da tale disposizione, cioè le armi che, a mente dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si considerano da guerra e tipo-guerra;
  - 3) la norma che consente agli armatori di conseguire la licenza ex art. 28 TULPS relativa alle armi da guerra e "tipo-guerra" costituisce una deroga ad un divieto, penalmente sanzionato, posto dalla medesima disposizione. Essa, pertanto, è di stretta interpretazione e non si presta ad applicazioni estensive in favore di altre categorie di operatori economici;
  - 4) l'art. 5, comma 5-bis, secondo periodo, del D.L. n. 107/2011 consente di rilasciare autorizzazioni anche per la cessione in comodato delle armi alle guardie giurate, aggiungendo una fattispecie ulteriore al limitato "catalogo" delle ipotesi in cui è ammessa questa tipologia di cessione ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 110/1975.
  - b. In merito ai regimi autorizzatori delineati dall'art. 5 del D.L. n. 107/2011 e alla loro nuova declinazione di dettaglio recata dal D.M. n. 139/2019, si dirà meglio nei successivi paragrafi. Preme, qui, soffermare l'attenzione sull'art. 5 del cennato Decreto Ministeriale che individua la tipologia delle armi suscettibili di essere impiegate nei servizi "anti-pirateria". La disposizione stabilisce, al comma 1, che le guardie giurate possono impiegare le seguenti tipologie di armi:
    - 1) le armi comuni da sparo, nonché, le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione alle navi e detenute dall'armatore previo rilascio dei titoli autorizzatori regolati dall'art. 7 del D.M. n. 139/2019;
    - 2) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 del medesimo D.M. n. 139/2019.Giova ricordare che la predisposizione al funzionamento automatico è una delle caratteristiche in presenza delle quali l'arma viene ricondotta nelle categorie delle armi da guerra e tipo-guerra.
  - c. Si sottolinea che, in ogni caso, le armi impiegate nei servizi "anti-pirateria" – comprese quelle a funzionamento automatico – non possono essere di calibro superiore a 308 Win., ossia 7,62 x 51 mm. (art. 5, comma 2, del D.M. n. 139/2019).
9. *Le attività autorizzabili in materia di armi.*
- a. Le disposizioni di principio in materia di autorizzazioni relative alle armi impiegabili nei servizi "anti-pirateria", contenute nell'art. 5 del D.L. n. 107/2011, ritrovano oggi la propria declinazione attuativa negli articoli dal 7 al 12 del D.M. n. 139/2019. Tali disposizioni apprestano regimi distinti per gli armatori e per i titolari degli istituti di vigilanza.
  - b. Più in dettaglio, l'art. 7 del D.M. n. 139/2019 stabilisce che l'armatore può conseguire il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato delle armi indicate al precedente art. 5, comma 1, lett. a), e del relativo munizionamento, secondo i seguenti criteri:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- 1) per le armi a funzionamento automatico, le autorizzazioni devono essere richieste, a termini dell'art. 28 TULPS e delle relative norme regolamentari, al Prefetto della Provincia in cui si trova la sede legale dell'armatore;
  - 2) per le armi comuni, i titoli di polizia devono essere richiesti ai sensi dell'art. 31 TULPS (e delle connesse norme regolamentari) al Questore della Provincia in cui è posta la sede legale dell'armatore;
  - 3) per il munizionamento relativo alle armi acquistate e detenute, l'armatore deve preventivamente munirsi del nulla osta ex art. 55, comma quarto, TULPS del Questore della Provincia in cui è posta la sede legale dell'armatore.
- c. I titolari degli istituti di vigilanza possono richiedere, ai sensi dell'art. 31 TULPS, al Questore della Provincia dove lo stesso istituto ha la propria sede le autorizzazioni per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle dipendenti guardie giurate delle armi comuni da sparo. Allo stesso Questore deve essere richiesto il preventivo nulla osta all'acquisto del munizionamento di cui all'art. 55, comma quarto, TULPS (art. 8 del D.M. n. 139/2014).
- d. Inoltre, sia gli armatori - relativamente ai servizi svolti dalle dipendenti guardie particolari giurate - sia gli istituti di vigilanza - relativamente alle attività "anti-pirateria" ad essi affidati - sono legittimati a richiedere alle Autorità provinciali di p.s.:
- (1) il nulla osta al trasporto delle armi finalizzato all'imbarco nei porti situati nel territorio nazionale delle armi in dotazione al personale giurato;
  - (2) nonché l'autorizzazione all'imbarco e allo sbarco del medesimo materiale nei porti di Paesi confinanti con le acque internazionali "a rischio" di pirateria.
10. *La disciplina delle autorizzazioni in materia di armi.*
- a. In attuazione dei criteri direttivi recati dall'art. 5 del D.L. n. 107/2011, il D.M. n. 139/2019 prevede alcuni selezionati adeguamenti della disciplina delle autorizzazioni rilasciate in materia di armi.  
Più precisamente, il regolamento interviene sul regime dei provvedimenti abilitativi riguardanti la detenzione, il trasporto, l'imbarco e lo sbarco delle armi (artt. 10, 11 e 12 del D.M. n. 139/2019), nonché sugli obblighi di comunicazione cui l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza sono chiamati ad ottemperare allorquando un servizio di vigilanza "anti-pirateria" abbia inizio (art. 9, comma 2, del D.M. n. 139/2019).
  - b. Al di fuori delle integrazioni recate dalle disposizioni appena menzionate, le attività in materia di armi e munizioni, suscettibili di essere compiute dall'armatore e dal titolare dell'istituto di vigilanza, ritroveranno la propria disciplina nelle pertinenti disposizioni della legislazione di pubblica sicurezza.
  - c. Ci si limita ad evidenziare che, nel contesto in questione, la licenza per il comodato delle armi è funzionale all'espletamento dello specifico servizio "anti-pirateria" cui, di volta in volta, viene adibita la guardia giurata.  
Conseguentemente, il titolo di polizia - che dovrà comunque recare l'indicazione degli estremi della marcatura dell'arma e degli altri segni distintivi idonei a identificarla in



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

maniera univoca, nonché delle generalità della guardia giurata cui viene affidata l'arma stessa – dovrà avere un'efficacia limitata al periodo temporale di svolgimento del servizio in questione.

In considerazione del fatto che il traffico marittimo mercantile può essere esposto ad incertezze dei tempi di navigazione - indipendenti dalla volontà dell'armatore e del comandante della nave - si ritiene che il periodo di efficacia della licenza possa essere indicato con un richiamo alla durata della navigazione dal porto di imbarco a quello di sbarco della guardia giurata.

- d. In questo contesto, si evidenzia che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività indicate agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 139/2019, i soggetti interessati potranno presentare l'istanza utilizzando il modello in Allegato A al medesimo Decreto.

## 11. In particolare: modalità di detenzione delle armi impiegate nei servizi "anti-pirateria".

- a. Ciò premesso, occorre soffermare l'attenzione sul regime particolare apprestato dal D.M. n. 139/2019 relativamente ad alcune attività riguardanti le armi e le munizioni.  
Ci si riferisce, innanzitutto, all'art. 10 del predetto regolamento, il quale fissa le condizioni, nel rispetto delle quali gli armatori e i titolari di istituti di vigilanza possono detenere le armi da affidare al personale giurato per l'espletamento dei servizi "anti-pirateria".
- b. La norma ribadisce, al comma 1, che tale possibilità è subordinata al preventivo conseguimento del titolo di polizia di competenza del Questore previsto dall'art. 31 TULPS, per la detenzione delle armi comuni, e della licenza di competenza del Prefetto di cui all'art. 47 del medesimo Testo Unico, relativamente alla detenzione delle munizioni.  
Resta inteso che gli armatori che intendano acquistare e detenere armi a funzionamento automatico devono richiedere la licenza ai sensi dell'art. 28 TULPS.
- c. L'istanza finalizzata a conseguire l'autorizzazione deve contenere l'indicazione dei dati elencati nel comma 1, secondo periodo, dell'art. 10 del D.M. n. 139/2019 che, naturalmente, devono essere riportati anche nel provvedimento rilasciato dal Prefetto o dal Questore. Insieme a tali dati – sintetizzati nella Tabella n. 2 - la domanda recherà anche l'indicazione del deposito delle armi e delle munizioni che deve essere conforme alle caratteristiche stabilite dall'art. 10, comma 2, del D.M. n.139/2019.

**Tabella n. 2**

*Dati da riportare nell'autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni*

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati riguardanti le armi</b>      | ⇒ Tipo e numero delle armi;<br>⇒ Marca e numero di matricola (marcatura) di ogni arma. |
| <b>Dati riguardanti le munizioni</b> | ⇒ Tipo e quantitativo massimo delle munizioni da detenere                              |

- d. Dalla previsione del cennato comma 1 emerge, altresì, che l'armatore e il titolare dell'istituto di vigilanza devono dotarsi dei registri previsti dagli artt. 35 e 55 TULPS.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- e. L'art. 10 del D.M. n.139/2019 si sofferma, inoltre, sugli obblighi che gravano sul titolare dell'autorizzazione ex artt. 31 e 47 TULPS (sia esso armatore o titolare di istituto di vigilanza).

In sintesi, viene previsto che il titolare della licenza deve:

- (1) assicurare la corretta tenuta dei cennati registri ex artt. 35 e 55 TULPS;
- (2) annotare sui predetti registri tutte le movimentazioni riguardanti le armi e le munizioni;
- (3) assicurare che le munizioni siano custodite secondo le disposizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato B, Capitolo VI, del R.D. n. 635/1940. Tale applicazione avviene, tuttavia, nei limiti stabiliti dagli articoli 1 e 3 dell'appena citato Capitolo VI (commi 3 e 4).

## 12. *Cautele da osservarsi per il prelievo delle armi dai depositi autorizzati.*

- a. L'art. 10 del D.M. n. 139/2019 si preoccupa anche di stabilire le cautele minime che devono essere osservate dalle guardie giurate incaricate dello svolgimento dei servizi "anti-pirateria", allorché prelevano armi e munizioni dai depositi attivati dagli armatori o dagli istituti di vigilanza.
- b. Premesso che il prelievo ai fini dello svolgimento delle attività di protezione del naviglio può avvenire solo laddove sia stata preventivamente concessa dall'Autorità provinciale di p.s. competente l'autorizzazione alla cessione in comodato, le predette cautele consistono nel fatto che:
  - 1) le armi e il relativo munizionamento possono essere prelevati dal deposito unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile (comma 5);
  - 2) le armi sono consegnate scariche alle medesime guardie (comma 6, primo periodo);
  - 3) nel deposito devono essere affissi, ben visibili, cartelli o altre indicazioni recanti le altre prescrizioni di sicurezza da osservare (comma 6, secondo periodo);
  - 4) il deposito deve essere munito di postazioni mobili o fisse per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle armi (comma 6, secondo periodo).

## 13. *Trasporto e registrazione delle armi imbarcate sul territorio nazionale.*

- a. Regole particolari sono dettate anche per quanto concerne il trasferimento, sul territorio nazionale, delle armi e delle munizioni dal deposito al luogo dove si trova la nave oggetto delle prestazioni di protezione "anti-pirateria" e viceversa.

L'art. 11 del D.M. n. 139/2019 prevede che il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Prefetto o al Questore a seconda della tipologia di armi e deve essere accompagnato da un servizio di scorta, espletato dalle guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza.

Tale servizio deve essere eseguito obbligatoriamente fino al luogo di imbarco delle armi, nonché – nel caso del tragitto inverso – dal punto di sbarco al deposito.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- b. Quanto al trasferimento a bordo delle armi e delle munizioni, va evidenziato che il numero delle armi imbarcate non può essere superiore al numero delle guardie giurate impiegate nelle attività di protezione, più una di riserva per ogni guardia (art. 11, comma 2, D.M. n. 139/2019).

Peraltro, l'imbarco dovrà avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della navigazione.

Più in dettaglio, l'imbarco delle armi dovrà essere effettuato previa autorizzazione da parte del Comandante della nave ai sensi dell'art. 193, comma 2, c.n..

Le armi e le munizioni imbarcate dovranno essere annotate sul ruolo di equipaggio di cui all'art. 170, numero 6), c.n., nonché nella pertinente partizione del giornale nautico secondo quanto stabilito dall'art. 174 c.n..

Le registrazioni sul giornale nautico sostituiscono, durante il periodo di imbarco, le annotazioni sui registri di cui agli artt. 35 e 55 TULPS (art. 11, comma 2, D.M. n.139/2019).

#### 14. *Imbarco e sbarco delle armi e delle munizioni in porti internazionali.*

- a. In attuazione dell'indicazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, del D.L. n. 107/2011, l'art. 12 del D.M. n. 139/2019 precisa che le autorizzazioni previste dagli artt. 7 e 8 dello stesso D.M. possono essere rilasciate anche al fine di consentire all'armatore e al titolare dell'istituto di vigilanza l'imbarco e lo sbarco delle armi e delle munizioni nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria.

- b. L'imbarco o lo sbarco all'estero è subordinato al conseguimento, oltreché delle predette autorizzazioni, anche delle altre abilitazioni previste dalla legislazione degli Stati, nel cui territorio si trovano i porti di sbarco.

In questo senso, il cennato art. 12, commi 3 e 4, pone a carico del Comandante della nave ovvero dell'armatore l'onere di:

- 1) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie sulla base della normativa vigente nei predetti Stati;
- 2) assolvere ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione degli Stati dei porti di imbarco e sbarco, inclusi quelli relativi all'imbarco e sbarco delle armi e delle munizioni a bordo delle navi;
- 3) inviare, con congruo anticipo, alle autorità competenti dello Stato, nelle cui acque interne la nave programmi di transitare, una comunicazione relativa al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi delle disposizioni su illustrate. La comunicazione deve contenere anche la precisa indicazione della rotta programmata nelle acque interne dello Stato;
- 4) comunicare, con congruo anticipo, al Comando in capo della Squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), all'UAMA del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché all'Autorità italiana diplomatico-consolare territorialmente competente i movimenti della nave, previsti nelle aree a rischio pirateria, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi a bordo, con le



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

relative descrizioni, e i dati relativi alle generalità e alla nazionalità delle guardie giurate imbarcate;

- 5) custodire copia delle autorizzazioni, dei permessi e delle comunicazioni inviate, con le modalità previste per la tenuta e la conservazione dei Libri di bordo.

## 15. Comunicazioni da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

- a. In questo contesto, preme richiamare l'attenzione sull'art. 9, comma 2, del D.M. n. 139/2019, concernente gli obblighi di comunicazione relativamente all'inizio del servizio "anti-pirateria".
- b. La disposizione stabilisce, infatti, che l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza devono comunicare, con un anticipo di almeno quarantotto ore prima dell'imbarco e mediante posta elettronica certificata, al Questore e al Prefetto, se questi hanno rilasciato taluna delle autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 139/2019, i seguenti dati:
  - 1) i riferimenti temporali relativi all'inizio del servizio "anti-pirateria";
  - 2) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e di sbarco;
  - 3) la dichiarazione di conformità della nave resa utilizzando il modello di cui all'Allegato B del ripetuto art. 9, comma 2, del D.M. n. 139/2019.
- c. Si evidenzia che il predetto modello prevede che la comunicazione sia resa, oltreché al Questore e, se del caso, al Prefetto, anche ad altri Uffici e Comandi interessati, a vario titolo, ad essere messi al corrente dello svolgimento delle attività di protezione in parola. Nell'ottica di assicurare la massima circolarità informativa, i Sig.ri Questori provvederanno ad estendere le comunicazioni rese dall'armatore e dal titolare dell'istituto di vigilanza anche al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in considerazione delle funzioni di polizia del mare demandate a questo Corpo dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

## 16. Custodia delle armi e delle munizioni a bordo delle navi.

- a. L'art. 13, comma 1, del D.M. n. 139/2019 stabilisce, inoltre, le modalità con le quali le armi, di cui è stato autorizzato l'imbarco ai sensi della normativa in commento, devono essere custodite a bordo della nave.

In sintesi, la disposizione stabilisce che:

- 1) le armi e le munizioni devono essere custodite nei locali di cui al sopra ricordato art. 4 del decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera n. 307 del 23 marzo 2015, all'interno di appositi contenitori metallici corazzati, muniti delle caratteristiche illustrate nel precedente paragrafo 3, punto c), e collocati in spazi protetti;
- 2) i contenitori corazzati destinati alla custodia delle armi devono essere distinti e separati da quelli destinati alla custodia delle munizioni;
- 3) le armi devono essere posizionate e custodite scariche nei contenitori;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- 4) sia i contenitori utilizzati per le armi, sia i contenitori utilizzati per le munizioni devono essere muniti della serratura di sicurezza "tipo cassaforte";
- 5) le chiavi dei predetti contenitori devono essere nella disponibilità esclusiva del Comandante della nave.

## 17. Uso delle armi.

- a. Il cennato art. 13 del D.M. n. 139/2019 detta anche norme sull'eventuale uso delle armi a bordo della navi da parte delle guardie giurate impegnate nei servizi di protezione "antipirateria".
- b. La norma, nel ribadire che il ricorso alle armi è consentito solo nei casi contemplati dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, stabilisce che il loro uso può essere disposto unicamente dal Comandante della nave, nel rispetto di una serie di disposizioni del Codice della navigazione, puntualmente elencate e che vengono qui richiamate sinteticamente nella Tabella 3.

### Tabella n. 3

*Disposizioni del codice della navigazione  
concernenti l'uso delle armi a bordo della nave*

| Disposizione del Codice della navigazione | Contenuto                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 8</b>                             | <i>Disciplina dei poteri, doveri e attribuzioni del Comandante della nave rimessa unicamente alla legge italiana.</i>                      |
| <b>Art. 186</b>                           | <i>Assoggettamento di tutte le persone a bordo della nave all'Autorità del relativo Comandante.</i>                                        |
| <b>Art. 187</b>                           | <i>Obblighi di disciplina dell'equipaggio della nave.</i>                                                                                  |
| <b>Art. 295</b>                           | <i>Poteri del Comandante della nave in materia di direzione della manovra e della navigazione, nonché di rappresentanza dell'armatore.</i> |
| <b>Art. 297</b>                           | <i>Doveri del Comandante della nave da osservarsi prima della partenza.</i>                                                                |
| <b>Art. 302</b>                           | <i>Provvedimenti che devono essere presi dal Comandante della nave in caso di eventi che mettano in pericolo la spedizione.</i>            |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il citato art. 13, comma 2, chiarisce anche la linea gerarchica a cui risalgono le decisioni circa l'impiego delle armi. Viene, infatti, stabilito che il Comandante della nave impartisce le necessarie e opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.

- c. E' evidente che la piena applicabilità ai servizi di protezione "anti-pirateria" delle cennate disposizioni del Codice della navigazione si estende anche alle pertinenti norme del regolamento di esecuzione del medesimo Codice di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Tra queste, si attira l'attenzione sull'art. 384, secondo comma, del D.P.R. n. 328/1952, attuativo dell'art. 186 c.n., che individua i presupposti per il ritiro delle armi nei confronti dei soggetti che le detengono a bordo della nave per motivi del loro ufficio o servizio, tra i quali rientrano anche le guardie giurate adibite alle attività "anti-pirateria". La norma dispone, infatti, che la misura del ritiro delle armi può essere disposta dal Comandante della nave solo per gravi ed accertate ragioni che devono essere indicate con un'apposita dichiarazione all'atto del ritiro.

## 18. Regime sanzionatorio.

- a. L'art. 5 del D.L. n. 107/2011 non appresta un particolare regime sanzionatorio per le violazioni delle norme in esso contenute e in quelle racchiuse nel discendente regolamento di attuazione.

Le conseguenze derivanti dall'inosservanza della disciplina dei servizi "anti-pirateria" devono essere rinvenute nelle norme di ordine generale che regimentano le prestazioni di vigilanza privata – di cui i servizi "anti-pirateria" costituiscono una fattispecie particolare – e di quelle poste a presidio del rispetto delle vigenti normative in materia di armi e munizioni.

- b. Naturalmente, l'individuazione delle sanzioni applicabili deve essere effettuata in maniera coerente con il principio di tassatività che caratterizza il diritto punitivo riguardante sia gli illeciti penali che quelli amministrativi.
- c. In questo senso, e fermo restando gli ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti in seguito, si fa presente che può essere ricondotto all'espletamento delle attività di vigilanza non autorizzate lo svolgimento dei servizi "anti-pirateria" in contesti non consentiti dallo stesso art. 5 del D.L. n. 107/2011.

Si deve, quindi, ritenere che ricorra il reato di esercizio dell'attività della vigilanza privata senza licenza di cui al combinato disposto degli artt. 133, 134 e 140 TULPS, allorquando i servizi in questione:

- 1) siano effettuati da armatori, con l'impiego di guardie giurate, la cui nomina non sia stata richiesta per l'espletamento delle attività in parola, o da personale, di cui non sia stata preventivamente richiesta l'approvazione della nomina a guardia giurata;
- 2) da istituti di vigilanza che non abbiano richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a svolgere i servizi in argomento a mente del combinato disposto degli artt. 134 TULPS e 257, comma 1, lett. d) e 257-bis, comma 2, lett. c), del R.D. n. 635/1940;
- 3) siano svolti nelle acque territoriali della Repubblica o di altro Stato;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- 4) siano svolti in acque internazionali diverse da quelle individuate con il provvedimento del Ministro della Difesa di cui all'art. 5, comma 4, del D.L. n. 107/2011;
  - 5) siano svolti a bordo di navi non munite di almeno una delle predisposizioni previste dalle *best practices* stabilite dall'IMO.
- d. Al di fuori di queste particolari ipotesi, si deve ritenere che l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 107/2011 e del D.M. n. 139/2019 - salvo che non si concretizzi una violazione anche di norme del TULPS e del R.D. n. 635/1940, sanzionate a mente degli artt. 140 e 221 dello stesso Testo Unico - costituisca una forma di abuso della licenza di polizia. Conseguentemente, la sanzione applicabile sarà di tenore amministrativo e potrà consistere, a seconda della gravità del fatto, nell'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 137, terzo comma, TULPS, ovvero nella sospensione o revoca del titolo a mente dell'art. 10 dello stesso Testo Unico.
- e. Per quanto concerne le autorizzazioni in materia di armi previste dall'art. 5, comma 5, e dalle pertinenti disposizioni del D.M. n. 139/2019, troveranno applicazione le disposizioni, per lo più di tenore penale, poste a presidio del rispetto dell'obbligo di munirsi della licenza dell'Autorità di P.S., nonché degli obblighi di esercitare le facoltà assentite nei limiti stabiliti dalla legge.

## 19. Indicazioni conclusive

- a. Gli orientamenti sopra riportati costituiscono prime indicazioni di carattere interpretativo e applicativo del nuovo sistema regolatorio, venutosi a determinare per effetto dell'emanazione del cennato D.M. n. 139/2019. In questo senso il predetto atto di indirizzo sostituisce ed abroga l'omologa circolare del 22 ottobre 2013, meglio specificata a seguito, *sub d*).  
Come si è già anticipato nel precedente paragrafo 7, punto d., resta, invece, in vigore la circolare del 28 dicembre 2013, meglio specificata a seguito *sub c*), fermo restando che le indicazioni in essa contenute potranno essere integrate all'esito delle interlocuzioni con gli altri *stakeholder* istituzionali di cui questo Dipartimento si farà promotore.  
Tali interlocuzioni saranno altresì utili per affinare le modalità dei controlli, statici e dinamici, che potranno formare oggetto di ulteriori direttive.
- b. In un'ottica volta a salvaguardare l'uniforme applicazione sul territorio della nuova normativa, si precisa che le pregresse indicazioni qui non ripetute - formulate con atti di indirizzo a carattere generale o in risposta a specifici quesiti - potranno trovare applicazione solo previa eventuale conferma da parte dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS).
- c. Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa.  
Considerata, inoltre, la particolarità della disciplina apprestata dall'ordinamento in materia di servizi di protezione privata ai fini "anti-pirateria", appare opportuno che siano adottate, anche in sede locale, mirate iniziative dirette a favorire la diffusione della piena consapevolezza del pertinente quadro interpretativo. Ciò, infatti, contribuirà a costruire il



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

bene giuridico della "certezza delle regole", fondamentale per l'esercizio dell'attività di impresa favorendo, tra l'altro, anche un clima di leale e corretta concorrenza tra operatori economici.

- d. In tal senso, i Sig.ri Prefetti vorranno valutare la possibilità di partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate, non ultime quelle esponenziali delle imprese della navigazione.

I Sig.ri Prefetti delle Province, dove sono presenti i porti suscettibili di essere utilizzati come punti di imbarco delle guardie giurate da destinare ai servizi "anti-pirateria" vorranno valutare la possibilità di richiamare l'attenzione sui contenuti del presente atto di indirizzo nel corso di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, estese anche ai competenti Comandi del Corpo della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto. Ciò anche al fine di verificare l'eventuale opportunità di affinare ulteriormente la collaborazione *inter-agency* nell'esercizio dell'azione di controllo.

- e. Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle presenti indicazioni, si segnala che l'UPAS resta a disposizione per ogni contributo o chiarimento ritenuto utile.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli  
*f. Gabrielli*

*Adde*  
*MS*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DECRETO DIRIGENZIALE N. ~~304~~ 2015

**DECRETO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE  
AFFERENTI LA MATERIA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE (SAFETY) E  
LA SICUREZZA MARITTIMA (MARITIME SECURITY) IN RELAZIONE ALLE MISURE  
URGENTI ANTIPIRATERIA.**

Il Comandante Generale  
del Corpo delle Capitanerie di porto

VISTO l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;

VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 18 giugno 2004, ove all'art.1 attribuisce al Corpo delle Capitanerie di porto compiti in materia di sicurezza marittima di cui al Capitolo XI-2 SOLAS ed al Codice ISPS, nonché quelli dell'Autorità competente per la sicurezza e punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al Regolamento (CE) n.725/2004, sono attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito in Legge dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria;

VISTO il Decreto Interministeriale n.266 del 28 dicembre 2012, con il quale si determinano le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis del decreto legge 12 luglio 2011, 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130 e successive modificazioni, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 1 settembre 2011 recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

CONSIDERATO che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) avente ad oggetto "Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia" e relativa alle "Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry";

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1405/rev.2, del 25 Maggio 2012, emanata dall'IMO ed avente ad oggetto: "Revised interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area";

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1406/rev. 2, del 25 Maggio 2012 emanata dall'IMO avente ad oggetto: "Revised interim recommendations for flag states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area";

TENUTO CONTO degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilità dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali, come individuate con decreto 01 settembre 2011 del Ministro della difesa;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ.1283, del 22 Dicembre 2008, ("Non-mandatory guidelines on security aspects of the operation of vessels which do not fall within the scope of SOLAS chapter XI-2 and the ISPS Code" - Appendice C: "Guidelines for fishing vessels") l'IMO ha dettato delle raccomandazioni agli Stati membri per l'applicazione ed il miglioramento delle misure di security a bordo delle unità non soggette alla SOLAS ed all'ISPS Code.

RITENUTO NECESSARIO stabilire le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione, in relazione al possibile imbarco dei Nuclei Militari di Protezione (NMP) e delle Guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore;

**Decreta:**

### **Articolo 1 (Campo di applicazione)**

Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (*safety*) e della sicurezza marittima (*security*), relative all'imbarco dei Nuclei Militari di Protezione (NMP) ed all'impiego delle guardie giurate, come individuate dal Decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, a bordo delle unità di bandiera nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali, a rischio pirateria, come individuati dal Decreto del Ministero della Difesa, in data 1 settembre 2011 e successivi emendamenti.

### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato:
  - a) **Amministrazione:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – 6° Reparto Sicurezza della Navigazione;
  - b) **Autorità Marittime:** gli uffici territoriali di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;
  - c) **Convenzione SOLAS 74:** convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1 novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni;
  - d) **Company:** l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;
  - e) **Armatore:** la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;
  - f) **Organismo autorizzato:** qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al rilascio dei certificati statuari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;
  - g) **Organismo affidato:** qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statuari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;

- h) **Ente tecnico:** così come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616;
- i) **Codice IMDG:** codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;
- j) **Codice ISM:** il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata;
- k) **Codice ISPS:** codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei Governi Contraenti della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, così come emendato e per quanto applicabile;
- l) **Nuclei Militari di Protezione (NMP):** il personale militare di cui all'articolo 5 del D.L. 12 Luglio 2011, n. 107 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 Agosto 2011, n.130;
- m) **Guardie Giurate – Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP):** il personale, autorizzato ai sensi degli artt. 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr.130;
- n) **Istituto di vigilanza privata - Privately Maritime Security Company (PMSC):** istituto di vigilanza privata di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale n.266 del 28/12/2012, autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- o) **SSP:** come definito dalla Regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities);

### Articolo 3 (Nucleo Militare di Protezione e Guardie giurate)

1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione e le Guardie giurate che imbarcano a bordo delle unità di cui all'articolo 1 del presente decreto, assumono la qualità di "personale diverso dall'equipaggio e dai passeggeri" ("*other persons*"), come individuato nella Regola 2 (e) (i) del Capitolo I della Convenzione SOLAS 74.
2. A tale scopo il Comandante della nave redige, prima dell'imbarco del predetto personale, un'apposita lista contenente le generalità dei singoli componenti il Nucleo Militare di Protezione con la qualifica di Personale Governativo Militare (*Government Military Personnel*) ovvero con le generalità delle guardie giurate con la qualifica di Personale di sicurezza privato di protezione (*Privately Contracted Armed Security Personnel*)

### Articolo 4 (Locale deposito munizioni)

1. Le unità che richiedono l'imbarco del Nucleo Militare di Protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S "Esplosivi" di cui al Codice IMDG.

Il locale per il deposito e trasporto di munizioni è dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della nave.

Le unità di cui all'articolo 1, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'Ente tecnico.

L'idoneità e conformità del locale è dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli Organismi/Enti preposti.

2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si rinvia altresì a quanto previsto nel decreto interministeriale n.266 del 28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e munizioni.

#### Articolo 5

(Valutazione rischi che riguardano la nave, il personale e relative contromisure)

1. La valutazione dei rischi connessa con l'imbarco, a bordo delle unità del munizionamento in possesso del personale di cui all'articolo 1, è sviluppata dalla Company per ogni singola nave, ai sensi della vigente normativa in materia. La stessa è altresì eseguita conformemente alla "procedura standard" sviluppata dalla Company in aderenza alle previsioni contenute nella risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008 ed MSC 1/Circ. 1405/rev. 2 del 25 Maggio 2012 e successive modifiche.
2. Qualora dalla valutazione dei rischi eseguita si rende necessario apportare modifiche sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure ISM, è indispensabile acquisire una nuova conformità del manuale ISM. L'avvenuta valutazione è riportata sia nel manuale ISM che nelle procedure.

#### Articolo 6

(Misure di sicurezza marittima)

1. A seguito di valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo delle unità, del personale di cui all'articolo 1, per ciò che attiene la sicurezza marittima, sarà necessario prevedere l'uso di apposite procedure e misure aggiuntive da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le revisioni al SSP di cui al comma 1 sono presentate per l'approvazione del Capo del Compartimento Marittimo competente, ai sensi della normativa vigente in materia, ed inviate per conoscenza al Reparto VI - Ufficio III - Sezione Ship Security (indirizzo e-mail [maritimesecurity@mit.gov.it](mailto:maritimesecurity@mit.gov.it)).
3. Le navi da pesca che intendano utilizzare i servizi di vigilanza - in aderenza alle previsioni del Decreto legge 12 luglio 2011 n.107, convertito in legge dalla L. 130 del 2 agosto 2011 all'articolo 5 comma 4 e del Decreto Interministeriale n. 266 del 2012, art. 3 - dovranno adottare i "Requisiti minimi di *security* per le unità da pesca" come riportato in allegato 1 al presente Decreto, unitamente alle linee guida dell'IMO contenute nella MSC.1/Circ.1283, ed in particolare nell'appendice C, da fornire ai comandanti/operatori delle stesse unità.
4. Le unità da diporto che intendano utilizzare i servizi di vigilanza - in aderenza alle previsioni del Decreto legge 12 luglio 2011 n.107, convertito in legge dalla L. 130 del 2 agosto 2011 all'articolo 5 comma 4 e del Decreto Interministeriale n. 266 del 2012, art. 3 - dovranno adottare i "Requisiti minimi di *security* per le unità da diporto" come riportato in allegato 2 al presente Decreto, unitamente alle linee guida dell'IMO contenute nella MSC.1/Circ.1283, ed in particolare nell'appendice D, da fornire ai proprietari/operatori delle stesse unità

Articolo 7  
(Dotazioni di salvataggio)

1. L'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate a bordo delle unità, di cui all'articolo 1, avviene nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statuari in possesso dell'unità.
2. È facoltà dell'Amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni e limitatamente al solo impiego dei Nuclei Militari di Protezione, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla Regola 5 del Capitolo I ed, in analogia alle previsioni della Regola 21.1.1.1 del Capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.

Articolo 8  
(Training e familiarizzazione)

Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei Militari di Protezione e le Guardie giurate ricevono, all'imbarco, una adeguata familiarizzazione che includa, almeno i seguenti argomenti:

- Protocollo delle comunicazioni di routine;
- Caratteristiche specifiche dell'unità e pericolosità intrinseche;
- Dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.

Deve partecipare, altresì, entro 24 ore dalla partenza, almeno ad una esercitazione di abbandono nave.

Articolo 9  
(Assicurazione)

La copertura assicurativa è conforme alla normativa vigente in materia ed in linea con i contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2.

Articolo 10  
(Comando e controllo)

La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che il comando e la struttura di controllo che coinvolge l'operatore commerciale, il comandante, l'equipaggio ed il team leader del nucleo sia chiaramente definito e documentato.

A tal proposito, nella predisposizione della documentazione e procedure necessarie, devono essere utilizzati i contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2 .

Articolo 11  
(Controllo delle armi ed uso della forza)

La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che il controllo delle armi a bordo dal momento dell'imbarco fino allo sbarco e l'eventuale uso della forza avvenga secondo le norme nazionali vigenti nonché, se non in contrasto, in applicazione dei contenuti della MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.11-5.12 , 5.13-5.15).

Articolo 12  
(Rapportazione e registrazione)

La company interessata all'imbarco delle Guardie giurate assicura che:

- Il comandante della nave sia edotto sull'obbligo di registrare gli eventi ed ogni circostanza relativa alla presenza a bordo dei nuclei secondo le modalità previste dal Codice della Navigazione, dalla normativa di settore e di quanto espressamente previsto dalla MSC.1/Circ.1405/Rev.2 (5.16-5.17);
- in caso di incidente, il capo nucleo delle Guardie giurate sia edotto sull'obbligo di redigere un rapporto completo supportato – per quanto possibile – da materiale fotografico e/o video (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, punti 2 5.16-5.18).
- il team, al termine di ogni turno di servizio, rediga un rapporto dettagliato dell'attività esperite (MSC.1/Circ.1405/Rev.2, punto 5.15);
- il comandante della nave dichiari alle autorità militari l'intenzione di transitare o il transito nell'area a rischio con a bordo le Guardie giurate.

Articolo 13  
(Dichiarazione di conformità)

L'armatore o la company che intende procedere all'imbarco dei NMP ovvero delle Guardie giurate inoltra all'Amministrazione una dichiarazione di conformità al presente decreto, come da facsimile allegato, almeno 96 (novantasei) ore prima dell'imbarco.


Articolo 14  
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, se ritenuto necessario, sarà soggetto a revisione entro 6 (sei) mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatta salva l'eventuale emanazione di nuove e più stringenti norme di settore in campo internazionale, comunitario e nazionale.
2. Il Decreto Dirigenziale n. 349 del 3 aprile 2013 è abrogato.

123 MAR. 2015

Roma, \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE GENERALE  
Amm. Isp. Capo (CP) Felice ANGRISANO



## REQUISITI MINIMI DI SECURITY PER LE UNITA' DA PESCA

1. Individuazione di uno *Ship Security Officer* (SSO), nella persona del comandante della nave, che abbia svolto il corso previsto ai sensi del ISPS Code parte B para 13.1 e 13.2 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.1346 del 3 dicembre 2013 (scaricabile dal sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) al seguente link <http://www.guardiacostiera.it/ACFE37/24122013115754731.pdf>);
2. Indicazione dei contatti dell' SSO e dell'armatore dell'unità - reperibili h24/7 -, sia telefonici che e-mail, i quali dovranno essere forniti al Reparto VI - Ufficio III - Sezione *Ship Security* , per gli aspetti di competenza;
3. Elaborazione di una valutazione dei rischi, a cura del comandante dell'unità/SSO, che includa:
  - individuazione dei "punti deboli" o delle "vulnerabilità" della nave inclusi gli aspetti connessi all'elemento umano relativamente alle infrastrutture e alle procedure;
  - individuazione e valutazione ponderata delle "operazioni chiave" di bordo ivi incluse le "aree sensibili" della nave che dovrebbero essere designate quali "aree ad accesso limitato";
  - individuazione delle misure protettive per il controllo degli accessi;
  - valutazione dei sistemi di comunicazione per la gestione delle emergenze di security;
  - individuazione delle possibili minacce per la nave ed il grado di probabilità che le stesse si verifichino, al fine di assegnare alle misure di security un livello di priorità;
4. A seguito della valutazione dei rischi di cui al punto 3, il comandante/SSO, redige un documento denominato "Regole di condotta dell'organizzazione di *security* di bordo" , che di fatto costituirà il "Piano di *Security*" dell'unità. Tale documento conterrà le procedure e le misure di security da adottare in relazione alla predetta valutazione dei rischi. In particolare il "piano" dovrà contenere almeno gli elementi di cui ai punti 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.13 dell'ISPS Code. Inoltre dovrà essere esplicitamente previsto il *training* per il personale di bordo, nonché lo svolgimento di esercitazioni con cadenza periodica, avendo cura di mantenere a bordo la registrazione di tale attività.
5. I documenti redatti secondo quanto indicati ai punti 3 e 4, unitamente alla documentazione già prevista dal presente Decreto e successivi emendamenti, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi e-mail:
  - [ufficio2.reparto6@mit.gov.it](mailto:ufficio2.reparto6@mit.gov.it) (Reparto VI - Ufficio II);
  - [maritimesecurity@mit.gov.it](mailto:maritimesecurity@mit.gov.it) (Reparto VI - Ufficio III - Sezione *Ship Security*);

Il Reparto VI - Ufficio III provvederà a valutare e successivamente ad approvare il "Piano di *Security*", dandone comunicazione al Compartimento di iscrizione, nonché alla Società Armatoriale.

## REQUISITI MINIMI DI SECURITY PER LE UNITA' DA DIPORTO

1. Individuazione di uno *Ship Security Officer* (SSO), nella persona del comandante dell'unità, che abbia svolto il corso previsto ai sensi del ISPS Code parte B para 13.1 e 13.2 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.1346 del 3 dicembre 2013 (scaricabile dal sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) al seguente link <http://www.guardiacostiera.it/ACFE37/24122013115754731.pdf>);
2. Indicazione dei contatti dell' SSO e dell'armatore dell'unità - reperibili h24/7 -, sia telefonici che e-mail, i quali dovranno essere forniti al Reparto VI - Ufficio III - Sezione *Ship Security* , per gli aspetti di competenza;
3. Elaborazione di una valutazione dei rischi, a cura del comandante dell'unità/SSO, che includa:
  - individuazione dei "punti deboli" o delle "vulnerabilità" della nave inclusi gli aspetti connessi all'elemento umano relativamente alle infrastrutture e alle procedure;
  - individuazione e valutazione ponderata delle "operazioni chiave" di bordo ivi incluse le "aree sensibili" della nave che dovrebbero essere designate quali "aree ad accesso limitato";
  - individuazione delle misure protettive per il controllo degli accessi;
  - valutazione dei sistemi di comunicazione per la gestione delle emergenze di security;
  - individuazione delle possibili minacce per la nave ed il grado di probabilità che le stesse si verifichino, al fine di assegnare alle misure di security un livello di priorità;
4. A seguito della valutazione dei rischi di cui al punto 3, il comandante/SSO, redige un documento denominato "Regole di condotta dell'organizzazione di security di bordo" , che di fatto costituirà il "Piano di Security" dell'unità. Tale documento conterrà le procedure e le misure di security da adottare in relazione alla predetta valutazione dei rischi. In particolare il "piano" dovrà contenere almeno gli elementi di cui ai punti 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.13 dell'ISPS Code. Inoltre dovrà essere esplicitamente previsto il *training* per il personale di bordo, nonché lo svolgimento di esercitazioni con cadenza periodica, avendo cura di mantenere a bordo la registrazione di tale attività.
5. I documenti redatti secondo quanto indicati ai punti 3 e 4, unitamente alla documentazione già prevista dal presente Decreto e successivi emendamenti, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi e-mail:
  - [ufficio2.reparto6@mit.gov.it](mailto:ufficio2.reparto6@mit.gov.it) (Reparto VI - Ufficio II);
  - [maritimesecurity@mit.gov.it](mailto:maritimesecurity@mit.gov.it) (Reparto VI - Ufficio III - Sezione *Ship Security*);

Il Reparto VI - Ufficio III provvederà a valutare e successivamente ad approvare il "Piano di Security", dandone comunicazione al Compartimento di iscrizione, nonché all'Armatore.